

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 5: Protezione speciale delle donne  
Sezione 3: Restrizioni e divieti di occupazione  
Art. 66 Lavori sotterranei nelle miniere

**OLL 1****Art. 66**

Articolo 66

## Lavori sotterranei nelle miniere

(art. 36a LL)

È vietato impiegare le donne in lavori sotterranei nelle miniere, salvo che si tratti di:

- a. attività scientifiche;
- b. servizi di pronto soccorso o di assistenza medica urgente;
- c. attività di breve durata nell'ambito di una formazione professionale regolamentata; oppure
- d. attività di breve durata a carattere non manuale.

### In generale

Poiché la Svizzera ha ratificato la convenzione n. 45 dell'UIL (Convenzione del 21 giugno 1935 concernente l'impiego di donne per lavori in sotterranea in miniere di ogni categoria), l'impiego di lavoratrici nelle miniere è possibile solamente per le attività riportate alle lettere a, b, c e d.